

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
DAL CANTON MARIA PIA e NEGRONI: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti. (1022)	383	Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche. ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ). (1453)	388
PRESIDENTE	383 384 385	PRESIDENTE	388
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	384	TANTALO, <i>Relatore</i>	388
TREBBI	384	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	385	Senatore RESTAGNO: Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> )	389
ALBERTINI	385	PRESIDENTE	389
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Estensione del beneficio della 13 <sup>a</sup> mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati. (566)	386	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE	386	PRESIDENTE	389
PATRINI	386		
BONOMI ed altri: Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e acquavite di vino. (1428);		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>	
Senatore TARTUFOLI ed altri: Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1486)	387	LONGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).	
PRESIDENTE	387 388	<b>Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti. (1022).</b>	
ZUGNO, <i>Relatore</i>	387	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed	
MARZOTTO	387, 388		
PATRINI	387		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	387		
PASSONI	388		

altri: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti ».

Sul provvedimento riferirò brevemente io stesso.

L'Ente nazionale sordomuti svolge funzioni di assistenza ai sordomuti, tutela i loro interessi morali ed economici e persegue anche finalità di recupero sociale, cooperando alla progressiva partecipazione dei sordomuti all'attività produttiva e intellettuale della nazione.

Appunto in riconoscimento di queste finalità di alto valore sociale, l'Ente fu equiparato, con legge 30 luglio 1957, n. 656, ai fini fiscali, alle Amministrazioni dello Stato.

Senonché, la norma che assicurò questa equiparazione scadrà con il 31 dicembre 1959, perché l'esenzione dalle imposte, tasse o diritti in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali fu concessa attraverso un richiamo ad una particolare disposizione, che scadrà, appunto alla succitata data.

La proposta di legge al nostro esame tende, ora, a consolidare questa equiparazione senza scadenza di termini.

Nella mia qualità di relatore invito la Commissione ad approvare la proposta di legge, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo sull'approvazione del provvedimento.

Richiamo, però, l'attenzione della Commissione sulla necessità che i benefici di cui al provvedimento siano limitati a quelli previsti per l'Unione italiana dei ciechi. Vi è, in proposito, un apposito decreto legislativo del 26 settembre 1947; alla stregua di questo disposto legislativo, l'Unione è assoggettata al pagamento delle imposte di consumo e dell'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, in questo caso nella misura del tributo ordinario.

Ritengo altresì che debba essere eliminato il riferimento alla estensione dei benefici contemplati dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337, relativo all'Unione nazionale mutilati per servizio, per non creare un precedente che potrebbe essere facilmente invocato da altri Enti.

Con queste limitazioni, il provvedimento sarà anche più efficiente ed operante.

PRESIDENTE, *Relatore*. Fino al 31 dicembre 1959, per effetto dell'equiparazione prevista dalla legge 30 luglio 1957, n. 656, l'Ente nazionale sordomuti fruirà di tutte le agevolazioni previste a favore dell'Unione nazionale

mutilati per servizio. Con la limitazione proposta dall'onorevole Sottosegretario, a partire dall'entrata in vigore di questo provvedimento, il cumulo di tali agevolazioni verrebbe ad essere notevolmente ridotto: e questo per non creare precedenti. Dunque, secondo il Sottosegretario, quella propensione ad allargare le concessioni di esenzioni fiscali sarebbe stimolata dalla continuazione del trattamento finora goduto dall'Ente nazionale sordomuti.

Non ho potuto approfondire la questione, e quindi non sono in grado di sapere se vi siano o meno altre concessioni del genere. Il Sottosegretario certamente lo saprà; ma è evidente che l'azione di stimolo verso la concessione di altre esenzioni permarrrebbe anche se oggi accettassimo l'emendamento proposto dal Sottosegretario, perché già l'Unione nazionale mutilati per servizio fruisce di particolari agevolazioni fiscali.

È proprio perché, pur senza voler mancare di riguardo alla linea di politica che il Governo difende, io non mi sento persuaso della bontà della tesi, che vorrei insistere nella mia proposta. Siccome oggi l'Ente nazionale sordomuti gode di queste agevolazioni, mi sembra opportuno che esse gli vengano lasciate; magari, subordinatamente, con un'altra limitazione nel tempo, nell'ipotesi, che io ritengo di lontana attuazione, che a un certo momento si riesca a mettere un po' d'ordine nella materia delle esenzioni fiscali.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si tratta di rientrare nella normalità applicando un trattamento uguale a quello previsto per l'Unione italiana ciechi, con limitazioni che in definitiva riflettono le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 settembre 1947, non avrei nulla in contrario. Ma ciò che mi lascia perplesso è il problema del pagamento dell'imposta di consumo e dei trasferimenti a titolo gratuito, pari alla metà del tributo ordinario.

PRESIDENTE. Ma già l'ente nazionale assistenza ai sordomuti usufruisce di una aliquota di riduzione alla metà.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, ma ciò dipende dal fatto che trattandosi di un provvedimento di legge limitato nel tempo, in attesa della definitiva sistemazione della materia, si pensò di potere estendere il beneficio. Volendo, invece, fare una legge che abbia una durata indeterminata il problema si pone in altri termini, soprattutto, ripeto, per i trasferimenti a titolo gratuito.

TREBBI. Per ora sarei d'avviso di lasciare le cose come stanno, in attesa di giungere alla

definizione della materia. Perciò proporrei di fissare un termine, poniamo, fino al 1962.

**PRESIDENTE.** In sede di approntamento della proposta di legge, si considerò il caso dell'ente più favorito e si vide che esso era l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'ente cioè che godeva di maggiori esenzioni che perciò si vollero estendere all'Ente nazionale sordomuti.

Con il 31 dicembre prossimo i termini di validità dell'esenzione scadranno e per questo motivo è stata presentata questa proposta di legge. L'onorevole Tesauro ha detto che il Governo non ha nulla in contrario, salvo ad affermare il principio che le provvidenze di carattere fiscale debbono rimanere nel quadro della normalità in materia, poiché, se si volesse fare un'eccezione essa servirebbe inevitabilmente da stimolo per altri enti, parimenti meritevoli di aiuto. Ma io osservo che l'eccezione vi è già a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio e quindi l'innovazione non sarebbe prodotta da questa norma.

Poiché l'Ente nazionale sordomuti gode già di queste agevolazioni e poiché — fortunatamente — il numero di questi infelici va sempre più diminuendo a causa soprattutto delle migliorate condizioni igieniche e sociali (condizioni dalle quali dipendeva in gran parte il diffondersi del fenomeno), sarei propenso a consentire queste agevolazioni. Non oso, peraltro, fare appello allo spirito di comprensione dell'onorevole Valsecchi perché ben comprendo le sue responsabilità di Governo.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Sarei favorevole ad una proroga pura e semplice delle norme in vigore. Purtroppo accade che, ogni qual volta ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo genere, ci mettiamo, per così dire, la mano sul cuore e non facciamo altro che prorogare senza risolvere veramente nulla. I provvedimenti prorogati o quelli fatti *ex novo* costituiscono sempre uno stimolo alla presentazione di altri provvedimenti allargando via via la sfera delle esenzioni.

Nella precedente legislatura, il Governo aveva presentato un disegno di legge di delega per potere revisionare tutta la materia delle agevolazioni fiscali, disegno di legge che in questa legislatura è diventato materia di una proposta di legge dell'onorevole Bozzi.

Il Governo perciò, responsabilmente, dovrebbe dire, di fronte alla proposta di legge che stiamo esaminando, che se vogliamo veramente venire a capo di questo grosso problema, in generale, occorrerebbe solidamente

inquadrare questa proposta di legge assieme alle altre cercando di risolvere il problema nel quadro di tutti gli altri, nella opportuna sede, in quanto si dovrebbe approvare una specie di testo unico per il trattamento tributario degli enti morali.

Se si è d'accordo su questa linea, sulla base di una previsione logica, vi è da pensare che a questo si potrà giungere al termine dell'attuale legislatura. Tenuto conto che la legislatura è in piedi da un anno e mezzo, si potrebbe approvare una proroga di altri tre anni, ai termine del quale periodo tutto il problema verrebbe risolto nell'insieme.

**ALBERTINI.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Come relatore aderisco alla proposta e aggiungo che anche i colleghi Trebbi ed Albertini sono d'accordo.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Se noi abbiamo in animo di rivedere tutta la materia delle agevolazioni dobbiamo rivedere anche quella di cui oggi trattiamo. Siccome nella vecchia legge, che scade nel dicembre 1959, questa equiparazione aveva un termine, non vedo perché dovremmo spostare la impostazione dettando in questa legge, per quanto riguarda l'equiparazione, una formula che dovrebbe avere un valore per sé.

**PRESIDENTE.** Si riteneva che le agevolazioni fiscali per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, non potessero essere soggette a scadenza. Il giorno in cui esamineremo la delega, penso che dovremo prendere in considerazione tutte le agevolazioni per gli Enti morali. Mi pare che ci sia l'accordo di tutti in merito all'emendamento da apportare al secondo comma della legge.

(Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.)

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa e diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Zugno sostitutivo del secondo comma:

« Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1962 le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

(È approvato).

L'articolo unico è pertanto così formulato.

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1962 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati (566).**

PRESIDENTE. Prendiamo ora in esame la proposta di legge n. 566 relativa alla estensione del beneficio della tredicesima mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati, con il parere della V e della VIII Commissione. Sul provvedimento riferirò brevemente io stesso. La VIII Commissione della pubblica istruzione ha lasciato scadere i termini senza esprimere il suo parere. È stato confermato a me personalmente che la Commissione della pubblica istruzione ha inteso con ciò dare, implicitamente, parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha inviato invece questo parere: « Si esprime parere favorevole purché il secondo comma dell'articolo unico sia sostituito dal seguente: « Al maggiore onere finanziario derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il capitolo 269 che si trova nel paragrafo delle spese delle scuole popolari dice: « Spese per la retribuzione e assegni vari dovuti

per legge e per oneri previdenziali e assistenziali relativi agli insegnanti dei corsi popolari, ecc. ».

Si tratta quindi, in questo caso, di una maggiore chiarificazione ai fini della copertura. Data la finalità sociale del provvedimento che prevede di estendere la 13ª mensilità al personale delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati anche agli insegnanti che prestano servizio per soli sei mesi (vorrà dire che in questo caso saranno concessi tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati) penso che non sia il caso che mi debba dilungare per chiedere alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge.

Propongo di accogliere il testo suggerito dalla Commissione del bilancio. Dichiaro aperta la discussione generale.

(PATRINI. Propongo come mio emendamento, l'emendamento suggerito dalla V Commissione del Bilancio sostitutivo del secondo comma.

(PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1º luglio 1959, la corresponsione della 13ª mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'articolo 4 del decreto legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con gli stanziamenti relativi alla retribuzione del personale insegnante delle scuole popolari, iscritti sull'apposito capitolo dell'esercizio finanziario 1959-60 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal collega Patrini che riflette esattamente il parere espresso dalla V Commissione del Bilancio di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato.

« Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1° luglio 1959, la corresponsione della 13ª mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'articolo 4 del decreto legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e acquavite di vino (1428); e del Senatore Tartufoli ed altri: Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1486).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e acquavite di vino »; e del senatore Tartufoli ed altri: « Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino » quest'ultima proposta ci perviene dal Senato in quanto è stata approvata dalla V Commissione di quel consesso.

Il relatore Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**ZUGNO, Relatore.** Nel mese di giugno abbiamo approvato disposizioni con le quali concedevamo agevolazioni in materia di distillazione di vini denunciati come genuini anche se alterati. L'agevolazione aveva stabilito dei termini: cioè un termine al 31 luglio 1959 per quanto riguardava la distillazione di vini acquistati entro la data del 31 luglio 1959.

Poiché la legge è stata trasmessa al Senato ed è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, così come era stata approvata

dalla Camera, ma è stata pubblicata soltanto il 9 luglio ed è entrata in vigore il 10 luglio 1959, il periodo dal 10 al 31 luglio era talmente limitato che non consentiva quella vastità di acquisti da parte delle distillerie cui mirava la legge. Per venire incontro a questa necessità di distillazione sono state presentate due proposte di legge: una al Senato, da parte del senatore Tartufoli, e l'altra alla Camera, da parte dell'onorevole Bonomi e altri colleghi. Siccome tutte e due le proposte mirano allo stesso fine e hanno in sostanza gli stessi termini, io ritengo che sia opportuno discutere la proposta di legge pervenuta dal Senato in quanto si tratta di una proposta che ha già avuto l'approvazione da parte del Senato e che, se approvata da noi, andrà immediatamente in vigore.

In queste due proposte non si fa che spostare il termine per l'acquisto dei vini, dal 31 luglio 1959 al 15 settembre 1959 e il termine, dal 31 agosto 1959 assegnato per la distillazione degli stessi vini, viene fissato al 15 ottobre 1959.

Siccome mi sembra che anche nella discussione che era avvenuta l'altra volta in questa Commissione, alcuni di questi concetti erano stati già avanzati da varie parti, esprimo senz'altro parere favorevole ed auspico che la proposta di legge venga sollecitamente approvata.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per la sua relazione chiara come sempre. Dichiaro aperta la discussione generale.

**MARZOTTO.** Propongo che la cifra di lire 370, stabilita nel secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge del senatore Tartufoli, sia modificata in lire 390. Se questo provvedimento è fatto per fissare un minimo nell'interesse dei produttori di vini, ritengo che questo minimo determinato in lire 370 sia una somma che non garantisce una vendita remunerativa per coloro che del vino intendono disfarsi. La modifica che io propongo è abbastanza notevole. Può darsi però che alcuni colleghi non siano d'accordo.

**PATRINI.** Poiché questa legge dovrebbe andare in vigore subito, io ritengo che sia opportuno approvarla così come ci è stata trasmessa dal Senato.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** La cifra di lire 370 è stata fissata tenendo presente che la legge in vigore parla di lire 390. Noi d'altra parte possiamo fissare il prezzo che vogliamo poiché questo non è un prezzo di mercato. I prezzi si sono stabilizzati in questi ultimi giorni e la offerta non superava le 370 lire. In occasione della pro-

roga dei termini di scadenza si è dovuto prendere nota di questo dato di fatto. È il Ministero dell'agricoltura che suggerisce il prezzo di lire 370 in conseguenza del fenomeno della domanda e dell'offerta. Vi è poi una ragione più di forma che di sostanza: emendando questo articolo noi perderemmo del tempo. È chiaro che i limiti del 15 settembre e del 15 ottobre sono determinati in vista della nuova produzione e che queste sono agevolazioni che vengono estese alla vecchia produzione. Sono state fissate due date anteriori alla data media nazionale della vendemmia.

Penso che non convenga insistere su questo emendamento perché se fossimo costretti a rinviare l'esame del provvedimento significherebbe non adottarlo.

PASSONI. Pur essendo personalmente d'accordo con la proposta del collega Marzotto, lo pregherei di ritirare l'emendamento perché questa legge deve essere approvata rapidamente.

MARZOTTO. Era mio intendimento presentare questo emendamento per concedere ai produttori di vino questa agevolazione. Considerato però che è necessario varare presto questa legge, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La proposta di legge parla di riduzione del prezzo minimo di acquisto del vino destinato a distillazione fino a lire 370. Perciò la proposta ammette qualsiasi possibilità di adeguamento al corso del mercato. Se non ci fosse questo adeguamento, il provvedimento rimarrebbe soltanto sulla carta.

MARZOTTO. Vi sono delle agevolazioni per le distillerie che sono legate a questa determinazione.

ZUGNO, *Relatore*. Poiché si tratta di vini a bassa qualità commerciale, ritengo che sia molto opportuno che il prezzo venga mantenuto più basso che sia possibile in modo da consentire un alleggerimento del mercato. Propongo quindi che la discussione degli articoli verta sulla proposta di legge n. 1486 già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione la proposta del relatore Zugno di scegliere come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge del senatore Tartufoli che reca il n. 1486.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1486:

« Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, men-

tre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'articolo 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1453),**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche ».

Il relatore, onorevole Tantalò, ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALÒ, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione si stabilisce una indennità fissa mensile, spettante ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche, in una misura più adeguata alle loro esigenze, alla necessità di attrezzarsi in maniera proporzionata e al fine di raggiungere un approfondimento tecnico quale è quello richiesto dalla speciale funzione che essi svolgono.

Alla copertura dell'onere derivante, si provvede attraverso l'istituzione di una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000, ed eventualmente, ove questo onere annuo, che è previsto in lire 6.420.000, non fosse coperto dal gettito di questa tassa, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

« Credo che il disegno di legge in discussione possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti; porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i Magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i Presidenti effettivi, in lire 18.000 per i Consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai Presidenti, ai Consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

(È approvato).

## ART. 2.

È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

(È approvato).

## ART. 3.

All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

### Rinvio della discussione delle proposta di legge di iniziativa del Senatore Restagno: Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (812).

PRESIDENTE. Dovremmo passare all'esame della proposta di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra », ma poiché il relatore, onorevole Longoni, in questo momento non è presente, sono costretto, mio malgrado, a rinviare l'esame della proposta di legge stessa.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge e sul disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sulle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA e NEGRONI: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti » (1022):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati » (566):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Senatore TARTUFOLI ed altri: « Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1486):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1959

e sul disegno di legge:

« Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1453):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva.*)

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1486 risulta assorbita la proposta di legge Bonomi ed altri (n. 1428).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Longoni, Martinelli, Marzotto, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Servello, Tantalò, Trebbi, Tripodi, Vicentini e Zugno.

**La seduta termina alle 11,30.**

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**